

COMUNE DI AGNONE

STATUTO

Delibera n. 31 del 1/9/2000.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Articolo 1

1. Il COMUNE di AGNONE è Ente che gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Esercita funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà e le svolge anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

- Articolo 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile; sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed amministrative della comunità.

- 2. S'impegna a realizzare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge IO aprile 1991, nr.125, attraverso l'istituzione di un comitato per le pari opportunità, anche al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli Organi Collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

- Articolo 3

Territorio, gonfalone e stemma, titolo di città

1. Il Comune di Agnone è costituito dal centro urbano, dalla frazione di Villacanalè, dalla borgata di Fontesambuco nonché dagli agglomerati e case sparse in tutto il territorio.

2. Il territorio si estende per Ha 9.629 e confina con i Comuni di Belmonte del Sannio, Castiglione Messer Marino, Schiavi d'Abruzzo, Poggio Sannita, Castelverrino, Pietrabbondante, Pescolanciano, Carovilli, Vastogirardi, Capracotta, Pescopennataro, Rosello e Roio del Sangro.

2. Il centro urbano assume le funzioni di capoluogo e sede degli organi istituzionali e degli uffici in Via Giuseppe Verdi, n. 9. Le variazioni della sede sono deliberate dal Consiglio Comunale.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale e riconosciuti nei modi di legge.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

5. Il Comune si fregia del titolo di "Città" concesso con privilegio del Re Ladislao d'Angiò in data 24 dicembre 1395, confermato dalla Regina Giovanna II d'Angiò (1414), da Alfonso d'Aragona (1425), da Ferrante d'Aragona (1443) e da Filippo IV° di Napoli il 24 gennaio 1701.

- Articolo 4

Tutela della vita umana, della persona e della famiglia

1. Il Comune tutela la vita umana, la persona e la famiglia; promuove, inoltre, la valorizzazione

sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi; garantisce il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

- Articolo 5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua, in collaborazione con le competenti strutture sanitarie, idonei strumenti per renderlo effettivo e concreto, con particolare riguardo alla prevenzione, alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli indigenti, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

- Articolo 6

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, predisponendo ed attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela le risorse energetiche presenti nel suo territorio; in particolare, nell'ambito delle sue competenze, predispone piani per il corretto utilizzo delle risorse idrogeologiche, ivi comprese quelle delle sorgenti minori. Garantisce la salvaguardia, il potenziamento ed anche l'uso mirato dei beni silvo-pastorali.

3. Tutela il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

-Articolo 7

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, assistenziali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, nr. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento che deve, altresì, prevedere le attività consentite nonché il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione. Il regolamento indica anche le attività che *per* le loro finalità di carattere sociale, culturale, sportive e turistiche sono consentite gratuitamente.

- Articolo 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, attraverso i vigenti strumenti di pianificazione ed anche attraverso la predisposizione ed attuazione, in tempi accettabili, di un piano regolatore generale, sempre nel rispetto delle previsioni programmatiche regionali e degli Enti sub-regionali.

2. Concorre alla realizzazione di piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone e realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esi-

genze, le priorità definite e connesse agli strumenti pianificatori in atto o in previsione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico, di trasporti e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e commerciali.

5. In caso di pubbliche calamità, predispone strumenti di pronto intervento, secondo le indicazioni di apposito piano per la protezione civile.

- Articolo 9

Sviluppo economico

1. Promuove e sostiene le attività agricole, zootecniche e forestali; individua e potenzia i servizi primari a sostegno delle aziende agricole e della campagna in generale; adotta iniziative tese a rinnovare, razionalizzare e stimolare l'attività delle aziende del settore e ne favorisce l'associazionismo; in collaborazione con le organizzazioni di categoria, favorisce ricerche per garantire un adeguato mercato alla produzione locale.

2. Promuove e sostiene lo sviluppo dell'artigianato, e della piccola impresa, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo anche con riferimento agli insediamenti industriali, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

5. Il Comune riconosce, promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

- Articolo 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990, nr.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

- Articolo 11

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione, dall'art.6 della legge 8 giugno 1990, nr.142 e dalla legge 7 agosto 1990 nr. 241.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni, con la Provincia, con la Regione, con le Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici.

- Articolo 12

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF .

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

- Articolo 13

Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici comunali, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi, di norma, avviene nelle seguenti forme:

a)-in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b)-in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c)-a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d)-a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)-a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

- Articolo 14

Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.

2. Nello stesso modo il Comune svolge le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento ambientale con particolare riferimento a quello atmosferico ed acustico.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

- Articolo 15

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce i servizi propri secondo le norme del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

- Articolo 16

Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Salvo specifiche disposizioni di legge, le pubblicazioni devono avere la durata di quindici giorni consecutivi.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I Organi e loro attribuzioni

- Articolo 17

Organi

1. Sono organi del comune:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

CAPO II

Il Consiglio comunale

- Articolo 18

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

- Articolo 19

Attribuzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

- 1) deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende e della loro revisione;
- 2) approvare i regolamenti comunali eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta comunale;
- 3) stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- 5) approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, nr.109 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'albo pretorio per la

durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei Lavori Pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e diverrà operativo con l'emanazione del regolamento attuativo;

6) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;

7) approvare il conto consuntivo;

8) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i piani particolari ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;

9) formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5), 6), 7) 8);

10) approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

11) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

12) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;

13) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;

14) affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;

15) Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;

16) Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

17) Approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali ed all'emissione di prestiti obbligazionari;

18) Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

19) Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative penne; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari dirigenti;

20) Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati;

21) Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;

22) Discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco, nella seduta successiva;

23) Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del consiglio;

24) Istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;

25) Ogni e qualsiasi altra competenza prevista dalla legge.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. Nella commissione d'indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.

4. La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni

assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza ed una di minoranza.

5. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

- Articolo 20

Elezioni e durata

1. U Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità, compete al Consiglio stesso.

4. Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:

- Le variazioni di bilancio ritenute urgenti;

- La ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta comunale, i piani economico-finanziari che costituiscano presupposto per l'approvazione di progetti urgenti per i quali vi sono termini di scadenza;

- Modifiche, integrazioni, chiarimenti, richieste dal CO.RE.CO. su deliberazioni già adottate dal Consiglio comunale;

- Provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida dal Prefetto;

- Ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio comunale che lo stesso dichiari urgente ed improrogabile.

- Articolo 21

Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. 4. Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.

5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.

6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.

7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di parte cipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenze, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 della legge 15.10.1993, nr. 415. A parità di cifra individuale assume la qualifica di consigliere anziano il più anziano di età.

10. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

11. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al consiglio comunale ed eventualmente proporre al consiglio comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.

12. Il Comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli assessori, i Consiglieri, il Segretario ed i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato, purché non ci siano conflitti di interesse.

13. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

14. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.

15. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.

16. Con modalità da determinarsi nel regolamento del Consiglio comunale può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità di funzione.

- Articolo 22

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. E' istituita, presso il Comune di Agnone, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 19 del presente Statuto, nonché dall' art. 31, comma 7 ter, della legge nr.142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 2 consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo dal Sindaco.

- Articolo 23

Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990 nr.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali

documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessati.

3. Con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco ed i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39 comma 1 lett.b) numero 2 della legge 8.6.1990, nr.142 come sostituito dall'art.5 comma 2 della legge 15.5.1997, nr.127.

5. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della legge nr.55 del 19.3.1990, come modificato dall'art. I della legge nr.16 del 18.1.1992, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato; dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

- Articolo 24

Prima adunanza e convocazione

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

2. In tale seduta il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti riceve i nomi dei componenti la Giunta Comunale.

3. La seduta è presieduta dal Sindaco.

4. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. E' facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del Sindaco le linee programmatiche.

- Articolo 25

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.

2. Esso è convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.

3. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo anche con un preavviso di almeno

ventiquattro ore.

4. Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del regolamento del consiglio comunale.

5. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

- Articolo 26

Adunanze e deliberazioni

1. Il regolamento del Consiglio comunale fissa il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.

5. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.

6. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

7. Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza dei consiglieri così come previsto dalle norme di legge in vigore e dal regolamento di contabilità.

8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco, o da chi presiede l'adunanza, e dal Segretario comunale.

- Articolo 27

Regolamento interno

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, in regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

- Articolo 28

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.

2. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del consiglio comunale.

3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà dei componenti.

4. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

5. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.

6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

CAPO III
La Giunta Comunale

- Articolo 29
La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.
2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

- Articolo 30
Attribuzioni della Giunta

I. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

a) La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

b) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'assessore anziano per età.

c) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale o dei dipendenti apicali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Spetta alla Giunta:

a) Dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

b) Predisporre lo schema di bilancio preventivo e pluriennale, nonché la redazione del conto consuntivo;

c) Adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;

d) Adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione di personale; nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi e recepire i relativi atti;

e) Deliberare, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 32, comma 3, della legge 8.6.1990, nr.142;

f) Deliberare gli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità; g) Provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;

h) Affidare, nei limiti di cui alla precedente lettera g) gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dellavoro;

i) Deliberare, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

j) Deliberare l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle leggi;

k) Attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

l) Deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

m)Approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento.

- Articolo 31

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da nr. 6 assessori tra cui il Vice Sindaco nominati dal Sindaco fra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Il numero degli assessori esterni non può essere superiore ad un terzo degli assessori previsti nel presente-Statuto. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell' accettazione della carica. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.

2. Non possono far parte della Giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

- Articolo 32

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare, la sostituzione dell'assessore dimissionario e revocato deve avvenire entro 15 gg. dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato del Sindaco è ammesso se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

- Articolo 33

Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli Assessori, al Sindaco ed ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termini di giorni dieci dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

- Articolo 34

Attività e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. A ciascun assessore sono assegnate, secondo le modalità stabilite da precedente art. 32 funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto. Egli fuma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del Sindaco e sempre che l'obbligo della fuma non sia assegnato dallo Statuto, dal regolamento o da disposizioni di legge al Segretario comunale o ai funzionari.

3. TI Sindaco attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco al fine di assicurare

la sostituzione del Sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.

4. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco svolge le relative funzioni l'assessore più anziano di età.

5. La Giunta comunale risponde del proprio operato al Consiglio comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

6. La procedura per la formazione delle deliberazioni della Giunta sono stabilite nel regolamento di cui al successivo comma.

7. La Giunta adotta un regolamento interno per l'esercizio delle proprie attività.

- Articolo 35

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Alle sedute della Giunta possono intervenire i revisori dei conti su esplicito invito del Sindaco o su motivata richiesta degli stessi la cui presenza viene riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.

4. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art.3, comma 2, della legge nr.241/90.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

6. Il Segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive i verbali delle stesse unitamente al Presidente della seduta.

- Articolo 36

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.

2. Il Sindaco, la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal presente comma vi provvede il Prefetto.

- Articolo 37

Dimissioni,decadenza,decesso,sospensione, rimozione o impedimento del Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990,nr.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, m.16.

CAPO IV Sindaco

- Articolo 38

Funzioni e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, Egli rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dando ne comunicazione al Prefetto ed al Consiglio comunale.

2. Al Sindaco in particolare spetta:

- a) Convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data di adunanza;
- b) Rappresentare l'ente anche in giudizio;
- c) Promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
- d) Coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli assessori;
- e) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- f) Sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- g) Coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) Provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
- i) Convoca i comizi per i referendum comunali;
- j) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
- k) Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento sulla base dei principi fissati negli artt.51 e 51-bis della legge nr.142 dell'8.6.1990 e successive modifiche;
- l) Attribuisce e definisce gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 7 dell' art. 51 della legge nr.142/1990 e dal comma 6 dell'art.7 del decreto legislativo nr.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- m)Esercita tutte le altre funzioni attribuite gli dalle leggi e dai regolamenti;
- n) Promuove gli accordi di programma;
- o) Attribuisce le funzioni di messo comunale ai dipendenti secondo le norme regolamentari;
- p) Emanava le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.

- Articolo 39

Altre attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:

- a)-alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
- b)-all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c)-allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non

siano istituiti commissariati di polizia;

d)-alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

- Articolo 40

Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo i principi di cui agli artt.91 e 93 della Costituzione.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

- Articolo 41

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è designato dal Sindaco tra gli assessori, contestualmente alla nomina della Giunta.

2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art.15 comma 4-bis della legge nr.55/90 e successive modifiche.

3. In mancanza del Vice Sindaco esercita le relative funzioni l'assessore più anziano di età.

4. Se Vice Sindaco è designato un assessore non consigliere, la presidenza del consiglio comunale in caso di assenza del Sindaco sarà assunta dall'assessore più anziano di età.

- Articolo 42

Delegati nelle Frazioni, nelle Borgate e Agglomerati Rurali

1. Nelle frazioni, borgate o agglomerati rurali, lontani dal capoluogo o che presentano difficoltà di comunicazione con esso, il Sindaco può delegare le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un consigliere. E' esclusa dalla delega l'applicazione dell'art.38, comma 6, della legge 8 giugno 1920, nr.142.

2. Il consigliere-delegato ha diritto, per l'espletamento del suo mandato, ad un rimborso spese secondo le norme di legge.

3. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare, annualmente o a richiesta, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle frazioni, borgate o agglomerati e di essa viene data comunicazione al Consiglio comunale.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Istituti di partecipazione

- Articolo 43
Istituti

I. Sono istituti della partecipazione:

- a) L'iniziativa popolare;
- b) Gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) Il referendum consultivo;
- d) La partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) L'azione popolare;
- f) Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- g) Il difensore civico.

CAPO II
Iniziativa popolare Organismi di partecipazione e consultazione

- Articolo 44
L'iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.

2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

3. Le proposte articolate, previo parere della commissioneconsiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione; con precedenza su ogni altro argomento.

4. Il regolamento del consiglio comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze e delle petizioni.

- Articolo 45
Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo e più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché nei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al re inserimento sociale.

3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.

4. Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

CAPO III
Referendum

- Articolo 46
I referendum

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di carattere generale.

2. E' indetto, altresì, referendum, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano:

a)-un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.

3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenutola maggioranza dei voti validi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio comunale è tenuto a adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.

5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell' ammissibilità delle richieste di referendum.

- Articolo 47

Limiti al referendum

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto, regolamento del consiglio comunale.

2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari ai esecuzione delle deliberazioni consiliari.

3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

CAPO IV

Partecipazione al procedimento amministrativo

- Articolo 48

Diritto di partecipazione

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

- Articolo 49

Comunicazione

1. Il Comune e gli Enti e le aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a)-l'oggetto del procedimento promosso;
- b)-l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c)-l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante idonee forme di pubblicità.

- Articolo 50

Accordi – recessi - controversie

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 48 senza pregiudizio di terzi, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto contabili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

- Articolo 51

Limiti al diritto di partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

- Articolo 52

Associazionismo - Albo delle associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio

2. A tale scopo istituisce l'albo delle associazioni del Comune di Agnone. Possono essere iscritte all'albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello - statuto, del bilancio, comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non

compatibile con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente Statuto o aventi fini di lucro.

5. Le associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui opera e, in merito alle iniziative amministrative che incidono sull'attività amministrativa.

CAPO V Azione popolare

- Articolo 53

L'azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'attore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.

3. Le associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al Comune. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente e le spese processuali in favore o a carico dell'associazione.

CAPO VI Difensore Civico

- Articolo 54

Istituzione e finalità

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con sede presso la casa comunale.
2. Il Difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

- Articolo 55

Elezione - Durata - Requisiti

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Ove in questa prima seduta non dovesse raggiungersi il quorum richiesto si deve riconvocare il Consiglio entro due mesi e procedere alla elezione del Difensore Civico. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza dei due terzi il Consiglio Comunale dovrà essere convocato entro trenta giorni ed in quella seduta si eleggerà il Difensore Civico con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo elegge e decade con lo scioglimento dello stesso. Il Difensore Civico non può essere immediatamente rieletto.

4. Il Difensore Civico deve avere i requisiti per l'elezione a consigliere del Comune e scelto fra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico-amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità.

5. Ciascun cittadino può avanzare la propria candidatura all'amministrazione comunale allegando il proprio curriculum professionale. Sarà compito dell'Amministrazione proporre in elenco le domande pervenute.

- Articolo 56

Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza

1. Non eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

- a)-coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b)-i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- c)-coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
- d)-coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso;
- e)-coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti affini al 4° grado che siano amministratori, consiglieri, segretario o dipendenti del Comune;
- f)-i candidati compresi nelle liste dell'ultima consultazione elettorale regionale, provinciale e comunale.

2. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale, sia che si tratti di prestazioni professionali o di commercio, che di lavoro autonomo o subordinato.

3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

- Articolo 57

Revoca

1. Il Difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi motivi morali, può essere revocato con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la medesima procedura di nomina.

- Articolo 58

Prerogative

I. Spetta al Difensore Civico:

- 1) Intervenire presso l'amministrazione comunale ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuovere le cause;
- 2) Agire su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità;
- 3) Effettuare il controllo eventuale di legittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art.17, commi 38 e 39, della legge 15.5.1997, nr. 127;
- 4) Segnalare eventuali irregolarità al Difensore Civico Regionale, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevare disfunzioni ed anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione;
- 5) Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di

copie degli atti necessari, nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.

2. Il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore. civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

3. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di fare rapporto all'autorità giudiziaria.

4. E' facoltà del Difensore Civico quale garante della imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

- Articolo 59

Modalità d'intervento

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e le aziende- dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.

2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore civico.

3. Il Difensore Civico, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni.

4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente ed al Sindaco.

5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco o della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

- Articolo 60

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

2. Può partecipare, se invitato, alle sedute del Consiglio comunale ed essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto.

3. Il Difensore civico dopo l'elezione entro 30 giorni indica in apposita relazione indirizzata ai consiglieri comunali le linee programmatiche entro le quali intende agire.

- Articolo 61

Ufficio

1. Il Difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali.

2. Il Difensore Civico comunicherà all'Amministrazione le modalità delle sue prestazioni per garantire al massimo il servizio affidatogli.

- Articolo 62

Trattamento economico

1. Al Difensore civico spetta una indennità di funzione pari ai 2/3 dell'indennità prevista per gli assessori.

CAPO VII

Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi ed alle strutture e servizi

- Articolo 63

Diritto di accesso

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

- Articolo 64

Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

- Articolo 65

Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2. Nell'ambito dei principi generali fissati dai precedenti artt. 63 e 64 e di quelli contenuti nel Capo IV, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.

4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti Comunali.

TITOLO IV

MODIFICHE TERRITORIALI - DECENTRAMENTO

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- Articolo 66

Modifiche territoriali

1. Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt.117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

TITOLO V

VATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

CAPO I

Organizzazione uffici e personale

- Articolo 67

Principi generali amministrativi

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata al Titolo I del presente Statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo e per esigenze di carattere unitario, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettanti agli organi elettivi e riservando quella gestionale amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale, per l'attuazione degli obiettivi secondo i principi di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è inoltre improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale ed un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;
- d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.

2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e la semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

- Articolo 68

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. La struttura burocratica del Comune è articolata in tre aree:

- area amministrativa;
- area economico-finanziaria;
- area tecnica.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra

funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale, ai responsabili di servizi ed al personale dipendente dell'amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

3. I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del regolamento.

4. All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni organizzative interne.

5. Il nucleo di valutazione esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce, entro i termini fissati dal regolamento, al sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

- Articolo 69

- Segretario comunale

1. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

- svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidata a ciascun organo;
- svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune; - esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- svolge funzioni di direttore generale se conferitagli dal Sindaco;
- studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi - benefici;
- partecipa ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;
- coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;
- acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli Assessori;
- provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- sostituisce gli apicali di settore per quanto di competenza nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo Statuto e dai regolamenti.

- Articolo 70

Vice Segretario comunale

1. La dotazione organica del personale prevede un Vice Segretario comunale.
2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

- Articolo 71

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale di cui all' art. 69 sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica. Egli predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto; d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal contratto di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le 'prestazioni di lavoro straordinario_ i:congedi, i permessi deiresponsabili dei servizi;
- f) dà esecuzione agli atti deliberativi per quanto di competenza;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione delle risorse umane, proponendo al Sindaco ed alla Giunta Comunale eventuali provvedimenti in merito;
- i) adotta in via surrogatoria i provvedimenti dei responsabili dei servizi qualora siano assenti previa istruttoria del servizio competente;
- j) concilia e transige le liti in corso.

- Articolo 72

Attribuzioni dei responsabili di settore (apicali)

1. Ai responsabili apicali, nominati con decreto del Sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio Comunale, tra cui in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti,
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; - gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale, i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ivi compresi i decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio.

2. E' pure compito dei responsabili apicali:

- esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile ai sensi dell'art.53 della legge nr.142/90 e art.13 - comma 3° - della legge 265/99;

- adottare gli atti di determinazione di propria competenza;
- svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti.

3. Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato ed al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

- Articolo 73

- Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali -inquadri in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il direttore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II Servizi pubblici

- Articolo 74

Forme di gestione

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

- a) in economia, quando' per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituita o partecipata dal Comune, qualora il Consiglio comunale ritenga opportuno in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dle servizio da erogare la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi ed i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

- Articolo 75

Indirizzo - Vigilanza - Controllo

1. Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedurali.

2. A tal fine spetta al Consiglio Comunale:

- a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritarie;

- b) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni; c) l'approvazione dei piani-programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;
 - d) l'approvazione dei conti consuntivi, relative ad aziende ed istituzioni.
3. Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma 2, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
4. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.
5. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione

- Articolo 76

Nomina e revoca degli amministratori

1. Gli amministratori ed i sindaci di cui al comma 2 lettera a), del precedente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

3. La revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune nel primo caso, di un terzo dei consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.

4. Per la nomina, designazione e revoca, si applicano per quanto compatibili, gli artt. 32, comma 2, lettera n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, nr.142.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

- Articolo 77

Demanio e patrimonio

- 1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
- 2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
- 3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

- Articolo 78

Tributi comunali

- 1. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

- Articolo 79

Entrate del Comune

1. Le entrate del Comune sono costituite:

- a)-da entrate proprie;
- b)-da addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c)-da tasse e diritti per servizi pubblici;
- d)-da trasferimenti erariali;
- e)-da trasferimenti regionali;
- f)-da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g)-da risorse per investimenti;
- h)-da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
- i)-da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

- Articolo 80

Bilancio e programmazione

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Entro la data prevista dal precedente art. 30 comma 2, lett.b), la Giunta propone al Consiglio comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Molise.

4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. Il Consiglio comunale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverso differimento del termine disposto con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

6. Il bilancio degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.

7. Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.

8. I responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti di impegno nei limiti del budget assegnato con il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle risorse. Tali provvedimenti sono trasmessi, secondo modalità e procedure previste dal regolamento di contabilità e/ o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile atte stante la copertura finanziaria.

9. Su ogni proposta di deliberazione sia da sottoporre alla Giunta sia al Consiglio sono espressi i pareri di regolarità tecnica, da parte del servizio interessato, e di regolarità contabile, da parte del servizio finanziario. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.

10. Nei casi di provvedimenti del Consiglio o della Giunta comportanti impegni di spesa il parere di regolarità contabile deve recare anche l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

- Articolo 81

Conto consuntivo

1. Entro il termine stabilito dal precedente art. 30 comma 2, lett.b), la Giunta propone al Consiglio comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5. Il Consiglio comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.

6. I conti consuntivi degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune vengono di scussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

- Articolo 82

Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti devono essere scelti:

a) Uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) Uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c) Uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non sono revocabili, salvo inadempienza, per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Possono intervenire alle riunioni di Giunta.

6. Collaborano con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.

7. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. Rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.

- Articolo 83

Controllo di gestione

1. Per definire il complesso sistema dei controlli interni il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il collegio dei revisori deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'ente.

3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Il collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.

4. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

5. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

6. Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; le mo-

dalità di riunione del collegio, la redazione dei processi verbali, l'indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del collegio e quant' altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

- Articolo 84

Contratti

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico:

a) li fine che con il contratto si intende perseguire;

b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) Le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

- Articolo 85

Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

TITOLO VII

MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 86

Revisione e abrogazione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.

2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

- Articolo 87

Disposizioni finali

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.